



Bolzano, 02.10.2018

Assessora Manuela Bora  
Coordinatrice della Commissione attività  
produttive  
[manuela.bora@regione.marche.it](mailto:manuela.bora@regione.marche.it)

CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
02 Ott 2018  
Prot. n. 4509/RP

Conferenza delle Regioni e delle Province  
autonome  
[conferenza@regioni.it](mailto:conferenza@regioni.it)

Coordinatore Pietro Talarico  
Commissione attività produttive - settore commercio  
[commercio@regione.marche.it](mailto:commercio@regione.marche.it)

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali – integrazione al testo predisposto per l'audizione odierna presso la Camera dei Deputati.**

Gentile Assessora Bora,

prendendo atto delle differenze nelle posizioni delle province autonome di Bolzano e di Trento rispetto al documento preparato in vista dell'audizione odierna presso Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati, sono a chiederLe di integrare nel documento il passaggio evidenziato nel testo allegato.

Cordialmente,

Presidente  
Arno Kompatscher  
(sottoscritto con firma digitale)

## Pareri diversi

### 1. Provincia Bolzano

*"La liberalizzazione degli orari come disposta dall'art. 31, c. 1 del d.l. n. 201/2011, anziché produrre esclusivi vantaggi a beneficio del consumatore – con la creazione di un mercato più dinamico e aperto all'ingresso di nuovi operatori – e favorire l'assetto concorrenziale del settore della distribuzione commerciale, ha prodotto anche oggettivi effetti distorsivi della concorrenza, gravi ripercussioni sul tessuto sociale/occupazionale e ha favorito comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori. Ciò ha penalizzato fortemente le politiche provinciali tese a valorizzare il commercio al dettaglio di vicinato quale fattore fondamentale di contrasto allo spopolamento delle aree periferiche e montane e necessario per mantenere la vivibilità e la funzione sociale/aggregativa dei centri abitati.*

*In relazione al merito delle PDL in esame, si specifica quanto segue:*

- *tutte le PDL si muovono nella auspicata direzione di ricondurre alle Regioni/Province autonome ed Enti territoriali la competenza a regolamentare la disciplina degli orari degli esercizi commerciali nell'ambito della materia del commercio;*

- **tutte le PDL – ad eccezione della n. 470 – prevedono l'obbligo della chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali (le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono escluse). È questa la scelta di fondo auspicata e fatta propria dalla Provincia autonoma di Bolzano.**

*Questo principio – chiusura domenicale e festiva obbligatoria – andrebbe modulato e calibrato con le specifiche peculiarità ed in relazione alle esigenze economiche/turistiche del territorio, come segue: o deroga generalizzata e modulabile per un numero annuo- comunque esiguo (indicazione di un massimo di 8 giorni) – di domeniche e festivi; o deroga limitata agli esercizi commerciali di vicinato ubicati nelle località turistiche ed aree periferiche/montane.*

- *in merito alla sola relazione illustrativa della PDL n. 526, essa fa riferimento a specifiche disposizioni/limitazioni per l'esercizio dell'e-commerce. Nell'attesa che venga predisposta una tale disposizione anche nell'articolato, la Provincia autonoma di Bolzano è favorevole ad uno specifico intervento normativo restrittivo in merito."*

### 2. Provincia di Trento

*"Non ritengo indispensabile, almeno in questa prima fase, addentrarmi in valutazioni tecniche rispetto alle diverse PDL presentate in Parlamento – sarebbe molto più utile e produttivo infatti confrontarsi su una proposta unificata – ma ritengo doveroso e necessario richiedere con forza, in occasione dell'audizione programmata presso la Camera dei Deputati per il prossimo 2 ottobre, che venga ripristinato in capo alle Regioni e alle Province Autonome il diritto di interpretare, anche per la materia degli orari degli esercizi commerciali, in modo autonomo le*

*identità e le tipicità dei propri territori, senza vincoli o imposizioni generali a livello nazionale.*

*La Provincia Autonoma di Trento, con la legge provinciale n. 17 del 2010 ed una delibera attuativa, ha disciplinato la materia delle chiusure degli esercizi commerciali nelle giornate domenicali e festive con disposizioni che tengono conto delle diverse vocazioni delle singole zone, siano esse turistiche – estive ed invernali – oppure con un elevato grado di attrattività commerciale; le disposizioni provinciali, che allo stato attuale risultano sospese e non abrogate – riattivabili quindi con un semplice intervento legislativo che rimuova il regime di sospensione – sono state assunte in stretta sintonia ed accordo con i comuni ed i rappresentanti dei lavoratori, delle categorie economiche e dei consumatori ed hanno assicurato, durante la loro applicazione, una gestione ordinata ed equilibrata del settore, con un contemperamento degli interessi coinvolti che ha registrato un generale apprezzamento.*

*Soltanto le Regioni e le Province Autonome infatti, in stretta collaborazione con gli Enti locali ed i rappresentanti locali dei lavoratori, dei consumatori e di tutti gli attori del commercio, saranno in grado – come sempre nel passato – di interpretare ed assecondare le vocazioni e le esigenze che esprimono i vari territori – talvolta molto eterogenei – sapendone salvaguardare i caratteri e le personalità e contemperando necessità di sviluppo e competitività delle imprese con tutela e rispetto per i diritti dei lavoratori dipendenti ed i titolari di piccole/medie imprese.”*

Per questi motivi le Province autonome di Trento e di Bolzano propongono di inserire la seguente disposizione nelle PDL:

**“Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare con proprie leggi gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tenendo conto delle peculiarità socio-culturali, ambientali e dell’attrattività turistica dei propri territori. Gli esercizi di commercio al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, con facoltà di deroga oggetto di specifica disciplina regionale e provinciale.”**